



FAQ SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI

Abbiamo raccolto, qui di seguito, una serie di FAQ (Frequently Asked Question = le domande più frequenti) raccolte sulla base della nosta esperienza. Molte di queste domande sono desunte dai numerosi ed ottimi siti internet dei VV.F. e sono state selezionate in base all'interesse proprio degli amministratori di condominio e dei condomini. Ricordiamo che, in relazione agli adempimenti connessi con la prevenzione incendi, è previsto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, e di effettuare le verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali previste dalle leggi e dalle normative tecniche



Domanda:

Amministro un "condominio" di box di cui 10 sono interrati e 4 sovrastanti. Si chiede:

- 1. Deve essere richiesto il CPI per i box interrati e a quale DM si fa riferimento ?
- 2. Il CPI ha una scadenza?
- 3. Quanti e di che tipo devono essere gli estintori da posizionare nelle parti comuni della rimessa sotterranea ?
- 4. Nella parte interrata comune vi è la possibilità di parcheggiare un'ulteriore auto che, peraltro, non impedisce l'accesso o l'uscita dai box; questo comporta ulteriori adempimenti e verifiche essendo aumentato il numero delle auto parcheggiate nel sotterraneo ?
- 5. Se l'assemblea non dovesse approvare i necessari interventi di messa a norma, la responsabilità potrebbe ricadere anche sull'amministratore?

Risposte:

- 1. Deve essere richiesto il CPI come da DM 1.2.1986.
- 2. Il CPI scade ogni 6 anni.
- 3. Estintori per fuochi di classe ABC con capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B: il numero degli estintori deve essere di 1 ogni 5 autoveicoli per i primi 20 ed 1 ogni 10 autoveicoli fino a 200.
- **4.** La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a 20 mq per autoveicolo.
- 5. Le responsabilità ricadono tutte sull'Amministratore.

Ho da poco assunto l'Amministrazione di un condominio e, analizzando la documentazione, mi sono accorto che il CPI è scaduto da circa due anni.

Un rapido sopralluogo ha evidenziato che al posto degli originari 3 estintori CO2 da 10 Kg si trovano 3 estintori a polvere di Kg 9. Inoltre nel mio stabile, composto da 9 appartamenti e 9 box, esiste un ascensore che dal piano terra arriva al secondo piano, non servendo box e soffitte rispettivamente al piano interrato ed al terzo piano.

Cosa devo fare per sanare la situazione dei box e ascensore non essendoci in quest'ultimo nessuna dotazione antincendio?

Risposta:

Dal quesito si deduce che le attività soggette a CPI potrebbero essere:

- **n. 94**, edificio destinato a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri;
- n. 95, vani di ascensori in servizio privato aventi corsa sopra il piano terreno > di 20 metri, installati in edifici aventi altezza in gronda > di 24 metri;
- **n. 92**, autorimessa privata con più di 9 autoveicoli.

Da quel che si legge si potrebbe pensare che tutte e tre le attività non siano soggette al CPI perchè sprovviste delle caratteristiche richieste come sopra elencate. Per una valutazione più attenta suggeriamo di rivolgersi ad un professionista abilitato.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)

Viene chiamato sinteticamente CPI ed è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box.

Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell'amministratore condominiale chiedere il rinnovo. È possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio (NOP).

Compete al condominio, nella persona del suo rappresentante (**l'amministratore**) richiedere ed ottenere il CPI.

Domanda:

"Quali azioni deve compiere l'amministratore del condominio per adempire al D.Lgs. 626/94 nei confronti di lavoratori esterni e nei confronti dei condomini?

Risposta

La Circ. 5 marzo 1997 n. 28/97 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale individua come lavoratori, con rapporto di lavoro privato, chi svolge mansioni di portierato. L'amministratore condominiale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi d'informazione e formazione, è individuato come datore di lavoro.

Domanda:

- 1) È vero che la norma di riferimento più aggiornata per gli edifici civili è il DM 246/87 e quella per le autorimesse è il DM 1.2.1986 ?
- 2) Inoltre quale è quella per gli ascensori ?

Risposta

1) La norma di riferimento per gli edifici civili è sempre il DM 246/87.


Per le autorimesse è il DM 1.2.1986, integrato dalla Circ. 29.08.1995 prot.P1563/4108, che deroga in Via generale ai punti 3.2 - 3.6.3 - 3.7.2 del DM citato 2) Gli ascensori sono regolamentati da:

- DPR 29/5/63 n. 1497, regolamento per ascensori e montacarichi in servizio privato;
- DM 246/87 punti 2.5 2.5.0 2.5.1
- DM 9/12/87 n. 587 in attuazione della direttiva n. 847529/CEE (ascensori elettrici).
- Lettera Circ.13 luglio 1995 prot.P.1208/4135, "Chiarimenti per le porte di piano".

- 1. "All'interno di un condominio devono essere predisposti estintori anche nel locale macchina dell'escensore e nei locali contatori o in altre parti comuni?
- 2. Se si quali regole si devono seguire per l'individuazione del tipo ?

Risposta

- 1. Un condominio deve installare presidi antincendio (estintore, idrante, ecc.) nei locali tecnici in cui le norme di prevenzione incendi lo prescrivono. Non sono definiti locali tecnici il locale contatori o altri locali non meglio specificati.
- 2. Per quanto riguarda il locale macchina ascensore, essendo l'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, **deve** essere alloggiato estintore nelle immediate adiacenze; l'individuazione del tipo di estinguente è data dal tipo di materiali presenti nell'attività e nel caso in questione essendoci apparecchiature elettriche è consigliata la CO2 e la polvere.



Domanda:

- 1. Sono un amministratore condominiale, il condominio che amministro è privo di CPI in quanto il costruttore aveva preso preciso impegno contrattuale con i condomini ad eseguire tutto quanto necessario ai fini del rilascio del certificato. Non avendo adempiuto il suo impegno vorrei sapere se in caso di incendio sono responsabile...
- 2. e quali sono gli adempimenti necessari ai fini del rilascio del CPI?

Risposta

- 1. Il condominio, se soggetto ai controlli di prevenzione incendi, individua nella figura dell'amministratore il responsabile che pertanto ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i dispositivi di sicurezza dei quali è responsabile.
- 2. La procedure per richiedere il CPI è quella del DPR 37/98. La modulistica necessaria per l'avvio della pratica può essere ritirata presso il Comando Provinciale dei VV.F.

Domanda:

Nel nostro condominio abbiamo garage interrati soggetti al rilascio del CPI, abbiamo anche una porta con apertura a maniglione antipanico. La porta è apribile dall'esterno. Mantenendo l'apertura con maniglione antipanico è possibile mettere una serratura a chiave dall'esterno (per evitare che estranei penetrino nei seminterrati del condominio) ?

Risposta:

Tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che la porta si apra dall'esterno sono ammessi. Deve però essere chiaro che la barra antipanico posta all'interno dell'autorimessa deve essere apribile a semplice spinta.

PILLOLE DI 626/94

Formazione antincendio

Art.22 – comma 5 - Il datore di lavoro **assicura** che ciascun lavoratore (...) riceva una formazione sufficiente ed adeguata (...).

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione (...), di salvataggio, di pronto soccorso e (...) di gestione dell'emergenza **devono** essere adeguatamente formati (...) **Art.89** – Il datore di lavoro è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3 a 8 milioni per la violazione (...) dell'art.22, comma 5 (...)

Domanda:

Quali sono i riferimenti normativi da rispettare per i requisiti di posizionamento dei comignoli di canne fumarie di centrale termica con portata tecnica maggiore di 35 Kw, ovvero al di fuori del campo di applicazione della norma UNI 7129?

Risposta:

Lo scarico dei prodotti della combustione per impianti termici di 35 Kw è regolamentato dalle norme UNI 9615 e UNI 9731.

Domanda:

In una centrale termica alimentata a gas con potenzialità di circa 1.000 kW, già dotata di CPI ancora valido, è presente un gruppo frigorifero raffreddato ad acqua di torre con relativi dispositivi, non funzionante.

Devo sostituire questo gruppo con uno nuovo ? È possibile installare il nuovo gruppo al posto del vecchio o sono obbligato ad installarlo fuori dalla centrale termica ?

Risposta:

Di norma un locale contenente un centrale termica è ad uso esclusivo. Per quanto riguarda la possibilità di alloggiare un gruppo frigorifero con le stesse caratteristiche di quello esistente, pensiamo a suo tempo approvato dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, in quanto in possesso di CPI ancora valido, nulla osta. Trattandosi di attività a gas di rete, gli impianti ed i dispositivi elettrici di tutte le apparecchiature presenti nel locale dovranno essere del tipo a sicurezza antideflagrante.

Domanda:

È possibile installare i quadri elettrici all'interno delle zone filtro di accesso alle scale ed ascensori ?

Si tratta di unvecchio fabbricato e la soluzione prospettata nasce da esigenze di spazio e dalla presenza attuale dei vecchi quadri in tali spazi.

Risposta:

NO. A giudizio dello scrivente l'installazione di quadri elettrici all'interno di un filtro, ne inficia il concetto.

Domanda:

Quali sono i riferimenti normativi da rispettare per i requisiti di posizionamento dei comignoli di canne fumarie di centrale termica con portata tecnica maggiore di 35 Kw, ovvero al di fuori del campo di applicazione della norma UNI 7129?

Risposta:

Lo scarico dei prodotti della combustione per impianti termici di 35 Kw è regolamentato dalle norme UNI 9615 e UNI 9731.

ESTINTORI AD HALON

Entro il 31 Dicembre 1998, i possessori di impianti antincendio fissi, estintori portatili e carrellati e comunque di apparecchiature contenenti halon (cfr. tabella A - gruppo II - Legge 549/93) avrebbero dovuto provvedere alla dismissione.

Tale obbligo scaturisce dall'applicazione dell'art. 2 del D.M. 6/3/96 il quale stabilisce che "è vietato l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A - Gruppo II, allegata alla Legge n° 549 del 28 dicembre 1993 in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1 Gennaio 1999".

Gli halons non devono essere dispersi nell'ambiente; le apparecchiature contenenti halon devono essere consegnate ai Centri di Raccolta Autorizzati (art. 6 Legge 549/93).

Domanda:

Parliamo di un edificio avente una autorimessa con meno di nove box auto sottostante. Essendo l'altezza dell'area di manovra inferiore a 2 metri occorre o meno eseguire lavori per portare l'altezza ad almeno 2 metri come prescritto per le autorimesse aventi più di nove posti auto?

Risposta:

Per autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove macchine (punto 2 DM 1 febbraio 1986) l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri. Per quelle superiori a 9 macchine l'altezza non deve essere inferiore a 2.4 m. con un minimo di 2 m. sotto trave. Pertanto non necessita eseguire lavori per una autorimessa con numero inferiore a nove. Ricordiamo altresì che per misure lineari inferiori a 2.40 m. è possibile la tolleranza del 5% in base al DM 30 novembre 1983.

Domanda:

Abito in un condominio con più di 9 box auto situati nel piano interrato del palazzo. Il corsello lungo 45 m. largo 6m. ha 3 aperture di areazione (a cielo aperto): all'inizio, a metà ed in fondo al corsello, larghe come il corsello e profonde 90 cm.

- 1) Oltre alla rampa di ingresso a cielo aperto ed una parta REI posta a circa metà corsello con apertura a spinta che dà sulle scale di uscita, sono necessarie altre vie di fuga ?
- 2) Le aperture di areazione sono sufficienti?
- 3) Servono altre misure di sicurezza?

Risposta:

La normativa di riferimento per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili è il DM 1.2.1986 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.2.1986.

- 1) Le vie uscita su strada pubblica o luogo sicuro devono essere ubicate in modo di essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m, o 50 m se risulta installato impianto di spegnimento automatico. Le aperture di areazione naturale devono avere una superficie non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del locale.
- 2) Il punto 3.9 del DM in questione specifica compiutamente come deve essere realizzata la ventilazione sia naturale che meccanica.
- 3) Una attenta lettura del DM servirà a dare risposta ad eventuali problemi legati alla sicurezza.

Ho un locale, al piano terra del condominio nel quale abito, destinato a locale sgombero.

Nel locale che ha una superficie in pianta di 20 mq con apertura diretta verso il cortile esterno, vorrei ricavare un box per la mia auto. Al piano primo c'è l'appartamento di un altro condomino e la soletta che separa i due ambienti è in legno. È sufficiente trattare il legno con una vernice ignifuga "CLASSE 1" o devo ricorrere ad altro sistema ?

Risposta:

Il parcamento di autovetture è regolamentato dal DM 1.2.1986 che al punto 2.1. comma 5 sottolinea che:

" l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almento del tipo REI 30".

Domanda:

In un condominio dotato di autorimessa interrata con circa 100 posti auto, devo alimentare i contatori elettrici posti nelle singole scale passando con linea ENEL sottopavimento autorimessa, con pozzetti d'ispezione e relativi chiusini.

Se ciò è possibile che caratteristiche sono richieste ?

Risposta:

Il punto 3.8 Pavimenti, del Decreto M.I. 01.02.86 disciplina la pavimentazione delle autorimesse; il successivo punto 3.8.1 afferma che: "la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdruc-ciolevoli ed impermeabili". Pertanto dovendo essere il pavimento impermeabile ai liquidi (sia infiammabili che non) la linea ENEL sottopavimento con pozzetti d'ispezione e relativi chiusini ne inficia le caratteristiche.

ESTINTORI OMOLOGATI

Dal 20.12.1998 non si possono più utilizzare gli estintori portatili che non siano stati omologati secondo le disposizioni del D.M. 20.12.82.

Il Decreto 07.01.05 ha fissato in 18 anni dalla data di nascita stampata sul serbatoio la vita massima degli estintori omologati ai sensi del DM 20.12.82.

Dal 04.02.2007 non si possono più commercializzare estintori portatili che non siano omologati secondo le disposizioni del Decreto 07.01.05.

Tutti gli estintori portatili devono essere sottoposti a **controllo semestrale**. L'avvenuto controllo deve essere annotato sull'apposito **registro impianti** ed attrezzature comprese quelle destinate alla lotta agli incendi.

Nel nostro condominio esistevano due impianti alimentati a gasolio in un apposito locale caldaie non facente parte del corpo di fabbrica principale. Attualmente è in funzione un solo impianto di potenza inferiore a 35 KW collegato ad una cisterna della capacità di 2000 litri dotata di sfiato a distanza. Un secondo impianto di potenza superiore a 190 KW non è più in funzione ma è ancora collegato ad una cisterna (vuota da 15 anni) di capienza imprecisata. I quesiti sono due:

- 1) è necessario il controllo antincendio dell'impianto tuttora in funzione ?
- 2) Secondo quali norme?
- 3) è vero che la cisterna vuota deve essere rimossa?

Risposta:

- 1) L'impianto con potenzialità < a 35 KW non è soggetto al rilascio del CPI.
- 2) Per quanto riguarda il secondo con potenzialità > a 190 KW se in funzione deve applicare le normative di cui al DPR 22.12.1970 n. 1391 e la Circolare Ministeriale n. 73/71
- 3) Se dismesso il serbatoio deve essere rimosso o inertizzato.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)

Da non dimenticare: il CPI è necessario per attività frequentemente connesse agli edifici di civile abitazione ovvero le autorimesse con più di nove posti auto e le centrali termiche con potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h nel qual caso sono da osservare le seguenti disposizioni normative:

- DM 1.2.86 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- DM 12.4.96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" ovvero la
- Circolare 29.7.71 n° 73 "Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.".
- La circolare MI.SA 14.9.61 n° 91 reca "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile".

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

CLASSI DI	TIPO DI ESTINTORE			
INCENDIO	POLVERE	CO2	IDRICO	SCHIUMA
Classe A LEGNO CARTA TESSUTI PAGLIA SUGHERO LANA COTONE CARTONE ECC.	SI	NO	SI	SI
Classe B BENZINE OLI BENZOLO NAFTA SOLVENTI VERNICI ALCOLI ECC.	SI	SI	NO	SI
Classe C ACETILENE IDROGENO G.P.L. PROPANO BUTANO METANO ECC.	SI	SI	NO	NO
Classe D CARBURO DI CALCIO POTASSIO MAGNESIO ALLUMINIO SODIO ECC.	SI	NO	NO	NO

N.B. = LE INDICAZIONI DELLA TABELLA SONO DI CARATTERE GENERALE: ACCERTARSI

CHE SULL'ESTINTORE COMPAIA LA CLASSE DI INCENDIO ALLA QUALE È DESTINATO L'APPARECCHIO.

PER INCENDI DI CLASSE D: OCCORRE UTILIZZARE DELLE POLVERI SPECIALI ED OPERARE CON PERSONALE PARTICOLARMENTE ADDESTRATO

Domanda:

- 1) La somma delle portate termiche deve essere fatta anche per due apparecchi installati all'esterno del fabbricato (ALL'APERTO) e quindi non all'interno di nessun locale?
- 2) Alcune attività previste dal DM 16.2.1982, quali ad esempio le autorimesse oppure le scuole, sono normate da precisi Decreti che impongono l'installazione anche di un certo numero di idranti e per essi indicano le dovute portate, pressioni, durata e contemporaneità di funzionamento. La recente norma UNI 10779/98 che specifica i requisiti minimi da soddisfare negli impianti idrici per idranti e naspi impone, invece, valori maggiori.
- 3) Quale normativa si deve applicare"?

Risposta:

- 1) Il Decreto 12.4.1996 regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti termici all'art. 1 comma 2 si riferisce a più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti , pertanto più apparecchi installati all'aperto non sommano le loro portate.
- 2) Non sempre la norma UNI 10779/98 impone valori maggiori, ad esempio per gli edifici civili, le scuole, le portate ed i tempi sono inferiori alle prescrizioni Ministeriali.

3) La normativa da applicare è quella prescritta dalla regola tecnica deterministica, altrimenti per le nuove attività il riferimento dovrà essere quello della sopracitata UNI 10779/98.

<i>N°</i> Attività	Descrizione attività soggette a CPI ex DM 16/2/82	Durata CPI in anni
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt	una tantum
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29.05.1963, n. 1497	una tantum

In un edificio presistente alla data di emanazione del DM 246/87, la porta di comunicazione tra il locale macchinario dell'ascensore condominiale ed il vano scala deve essere REI ?

Risposta:

SI. La porta del locale macchinario ascensori deve essere REI; la sua funzione è quella di impedire che ventuali fumi dovuti ad incendio invadano il vano scala condominiale.

Domanda:

Vivo in un condominio con 110 appartamenti con relativi box e cantine posti al piano seminterrato. L'accesso alle cantine ed ai box avviene tramite una scala delimitata alla fine da una porta tagliafuoco, dalla quale si accede ad un piccolo disimpegno dove altre tre porte tagliafuoco danno i vari accessi alle cantine, con 2 porte una a dx e l'altra a sx della scala ed al vano manovra dove sono situati i box auto.

1) Le porte tagliafuoco possono essere chiuse a chiave?

- 2) Se non possono essere chiuse a chiave, potete indicarmi in base a quale legge o articolo posso denunciare questa mancanza sia dell'amministratore che di alcuni condomini?
- 3) Posso chiedere un eventuale risarcimento danni in caso di incendio visto che io abito al piano terra ed ho notato che nelle cantine poste sotto al mio appartamento è depositato molto materiale (mobili, scatole, libri ed altro?

Risposta:

Per dare una risposta esaustiva al quesito deve essere chiarito l'uso della porta tagliafuoco. Se la porta tagliafuoco è inserita in una via di esodo e/o uscita di sicurezza deve essere provvista di barra di comando a spinta (maniglione antipanico), come mezzo di comunicazione tra una autorimessa e locali di abitazione

- 1) Dovrebbe essere chiaro che se la funzione della porta tagliafuoco è quella di consentire il passaggio di persone dal vano scala dell'abitazione all'autorimessa le porte devono essere apribili.
- 2) La normativa di riferimento è il DM 1.2.1986 punto 3.5 se con capacità di parcamento superiore a 9 autovetture.
- 3) Diverso discorso per le porte delle cantine che devono essere REI 120. Si ricorda altresì che all'interno delle cantine non possono essere depositati liquidi infiammabili; per quanto riguarda il materiale combustibile il carico d'incendio presente deve essere testato alle strutture del locale.

Nel palazzo nel quale abito, alto meno di 24 metri ma molto esteso orizontalmente (in realtà un insieme di palazzine collegate tra di loro) c'è un impianto antincendio ormai in disuso. Cosa prescrive la legge, con un particolare, che mi dicono importante, che gli edifici sono realizzati con tecnologia "basis" e cioè con strutture portanti in acciaio e pannelli prefabbricati ?

Risposta:

Il DM 16.2.82 individua le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi Gli edifici civili, quale quello citato in domanda, rientrano nell'attività **94** solo se hanno un'altezza in gronda superiore a 24 metri, quindi quello in questione non vi rientra.

Per quanto attiene l'impianto antincendio "in disuso" nell'edificio in questione, va rilevato che in presenza di impianto antincendio, ed indipendentemente dall'obbligo normativo, lo stesso deve essere mantenuto efficiente e manutenuto con periodicità non superiore ai sei mesi (DPR 547/55 art.34).

Tale dovere sussiste anche laddove, come nel caso in questione l'impianto antincendio non sia obbligatorio.

ATTENZIONE: Non rientrare nelle attività soggette al rilascio del CPI non significa che le norme prevenzionistiche non vadano applicate, infatti anche se l'attività non è soggetta sussiste l'obbligo dell'osservanza di norme e criteri tecnici generali di sicurezza antincendio.

Il DM 16.5.87 n° 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" individua cinque classi di edificio in relazione alla loro altezza antincendio; per ogni classe di edificio è altresì prevista una superficie antincendio massima ed una superficie di compartimento massima:

Classe	Altezza antincendio	Max sup. compartimento antincendio (mq.)	Max sup per scala (mq.)	
Α	da 12 m a 24 m	8000	500/600	
В	da oltre 24 m a 32 m	6000	500/600	
С	da oltre 32 m a 54 m	5000	500	
D	da oltre 54 m a 80 m	4000	500	
E	oltre 80 m	2000	350	

Il Decreto si occupa anche degli edifici con altezza antincendio superiore ai 12 metri pur senza che per questi sia previsto l'ottenimento del CPI.

Per questi ultimi ad esempio: deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2.

ANTINCENDIO ITALIA sas di Meloni Luigi & C. CONSULENZA FORNITURE ASSISTENZA

Via Luigi Magrini 5 - 24126 Bergamo
Partita IVA 02184640163 - tel. 035 315494 (2 linee r.a.) - fax 035 4592142
www.antincendioitalia.it - e-mail: info@antincendioitalia.it